

Relazione dell'avv. Guido Grassi in tema di

EQUO COMPENSO

L'idea che ogni attività lavorativa, meglio ogni prestazione lavorativa, debba trovare una sua compensazione in termini economici trova la sua giustificazione nella necessità di renderla in sé sostenibile prima ancora che conveniente per chi la realizza. Ciò è tanto più vero allorché il "prodotto/l'opera" ha una valenza/integra una necessità sociale, volta cioè a soddisfare un interesse pubblico. Ebbene, non vi è dubbio che tra le priorità che deve porsi e si pone una comunità che voglia dirsi consapevolmente organizzata, vi sia la necessaria diffusione delle informazioni così da rendere ogni individuo, non solo capace di operare scelte individuali ma di rendersi parte di una collettività in grado di condividere la quantità massima di nozioni, intese come conoscenza di fatti ma evidentemente anche di interpretazione degli stessi e sinanche delle loro teorizzabili conseguenze, interpretazioni e teorizzabili conseguenze, che, secondo un principio che può definirsi in astratto democratico, quanto maggiormente sono condivise, devono, meglio dovrebbero, porsi alla base di un necessariamente ordinato vivere collettivo. Persino oggi banale, non può non affermarsi che principio generale che realizza tale scopo è quello di fonti di informazioni quanto più plurali e perciò stesso libere. Ferma la esistenza dei fatti è però indubitabile che la conoscenza degli stessi si realizzi all'esito di una narrazione. Per invero evidentemente auspicabile che detta narrazione sia quanto più possibile oggettiva, è di non meno rilievo la conoscenza delle diverse interpretazioni che degli stessi fatti ogni singolo individuo può

dare, così, ancora ripetendosi, le teorizzate conseguenze che dai fatti medesimi si ritiene possano discendere.

Se è certamente vero che la libertà di manifestazione del pensiero è garantita all'art.21 della nostra Costituzione a tutti, non è però dubitabile che strumento principale della detta manifestazione sia la stampa, oggi in generale i mezzi di informazione, come, peraltro garantendone la libertà da preventive autorizzazioni o censure, viene esplicitato a chiare lettere al comma II dell'art.21. Divieto per così dire generale ad ogni forma di preventivo controllo, non v'è chi non veda come dallo stesso debba discendere una particolare attenzione alla non censurabilità di chi si fa strumento ultimo di mediazione/narrazione all'interno degli organi, che generalmente possono definirsi di stampa. La censura, intesa come qualunque ostacolo alla, quanto maggiormente possibile, libera diffusione di informazione, può derivare non solo dalle limitazioni che possono subire i mezzi di informazione stessi, intesi come strutture atte alla realizzazione del prodotto informativo. Come ogni impresa che realizza un prodotto, anche l'impresa editoriale è costituita da una azienda, che, allo stesso modo di ogni altra, è il coacervo di mezzi e persone utilizzati per la produzione. Pur non potendosi ignorare che oggi il mezzo abbia una sua valenza persino autonoma, tale da realizzare esso stesso la percezione e dunque la diversa esposizione dei fatti, ciò nondimeno l'interpretazione dei fatti medesimi e con essa la loro narrazione concorre al formarsi di un'opinione, che dal singolo, se condivisa, può divenire, se non genericamente pubblica, certamente maggioritaria e così indurre a trarre conseguenze, a formare scelte. Ebbene, la narrazione, l'interpretazione dei

fatti resta ancora oggi per larga parte frutto dell'attività dell'individuo parte del sistema azienda. Resta sempre vero, dunque, il grande rilievo che ha ancora oggi l'attività delle persone che, come detto, compongono con i supporti strumentali un'azienda, la complessa macchina che "confeziona" l'informazione.

Nell'ambito di un'impresa editoriale, ben inteso in senso lato, e così di un'azienda, sia essa composta da ingentissimi beni strumentali ed un elevatissimo numero di lavoratori, come di un unico pc e di un singolo individuo, il lavoro di questi o sinanche di questo soggetto, ha un rilievo ancora decisivo. Senza più girarci intorno, è ancora oggi di grande rilievo l'opera del lavoratore/giornalista. Ebbene, i nostri padri costituenti hanno posto a base dell'organizzazione collettiva il lavoro(Art.1), garantendo l'inviolabilità dei diritti dell'individuo nelle formazioni sociali e così evidentemente anche nei contesti lavorativi(Art.2), hanno impegnato lo stato a garantire l'effettiva partecipazione specificamente dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese(Art.3 ultimo comma), giungendo a riconoscere il lavoro come diritto, impegnandosi a promuovere le condizioni perché questo si realizzi, imponendo ad ogni singolo lavoratore per converso IL DOVERE di svolgerlo secondo le proprie possibilità e la propria SCELTA(Art.4).

Per quanto la cosa appaia oggi sottovalutata, in ragione di volutamente indeterminate ed astratte libertà individuali, era ed è ben chiaro che la libertà di scelta non è una conseguenza solo della libera volontà individuale. Ogni individuo, ogni lavoratore, è indubitabile, vorrebbe scegliere la propria attività ed ogni lavoratore vorrebbe svolgere il lavoro

in maniera maggiormente possibile determinata da sue scelte. E' però, o ahinoi dovrebbe essere, persino ovvio che ogni individuo vede condizionate le proprie scelte da una moltitudine di fattori. Indubitabile che di grande rilievo è la sua condizione economica, intesa come necessità di soddisfare le proprie esigenze primarie ma sinanche di dotarsi di beni e strumenti che ritiene rendano la propria esistenza dignitosa e persino socialmente apprezzata ed ancora, per i lavoratori autonomi, che rendano tecnicamente possibile lo svolgimento della propria attività.

Il diritto al lavoro è dunque un diritto primario ed irrinunciabile, come lo è la possibilità di esplicarlo nelle forme quanto più possibile libere, frutto di una scelta quanto meno possibile condizionabile. Evidentemente ciò che è sempre apparso possibile per uno stato è la garanzia di evitare al lavoratore un condizionamento frutto della indubitabile necessità di far fronte alle proprie esigenze primarie e poi a quelle connesse a dotarsi di beni e risorse anche in termini di supporto tecnologico atti alla più completa e per questo libera esplicazione della propria prestazione lavorativa.

Per quanto attiene alla particolare figura del lavoratore subordinato, in larga misura la espletazione della propria attività vede per lo stesso il non doversi far carico dei costi, in termini di mezzi e strutture, laddove la garanzia di una remunerazione economica tale da slegarlo dalla esigenza condivisa di ogni individuo di assicurarsi mezzi di sostentamento tali da consentire una per quanto possibile più autonoma e consapevole scelta nelle modalità di espletare la propria prestazione, trova supporto in un sistema salariale dato, conosciuto e predeterminato. A ciò, in larga parte,

si è giunti con la definizione condivisa di minimi salariali. Questi, frutto di una contrattazione collettiva, segnano, peraltro secondo solo una interpretazione giurisprudenziale, il limite al di sotto del quale può sostenersi che il lavoratore non venga retribuito in misura tale da vedersi garantiti i mezzi per sostenere una esistenza, come recita il dettato costituzionale(Art.36), sufficiente e dignitosa, ma ciò che per determinate categorie di lavoratori, come il giornalista, assume particolare rilievo: libera.

Diverso il discorso che può e deve farsi per un lavoratore autonomo, in estrema sintesi, un soggetto cui non si chiede la realizzazione di un solo fare, ma sic et simpliciter la realizzazione di un singolo risultato.

Per intendersi, molto differente è l'attività di un giornalista dipendente, lavoratore subordinato cui si chiede l'espletamento di precise mansioni, che però si concretizzano in un fare, che solo unito a quello dei suoi colleghi realizza un complessivo prodotto informazione, rispetto a quella di un giornalista/lavoratore autonomo, chiamato a fornire volta per volta un compiuto e singolo prodotto, un commissionato autonomo risultato. Come detto, per il dipendente a garanzia della sua autonomia, della sua scelta, della sua indipendenza vi sono preordinati riscontri economici, per pattuizione collettiva ritenuti atti a liberalo appunto dalla necessità di soddisfare quelli che possono definirsi i propri bisogni economici. Detto che altre garanzie si rinvengono ad esempio nella gerarchica organizzazione del lavoro, che vede altri lavoratori con qualifiche superiori tenuti a vigilare sulla non interferenza nel lavoro dei propri colleghi, la collettività, la sottocategoria del giornalista dipendente trova

supporto e voce nella reciproca e collettiva assistenza tra i suoi membri.

Diversa, molto diversa, la posizione del lavoratore autonomo, che vede ricadere unicamente su di sé la necessità di garantirsi ogni tipo di mezzo atto alla realizzazione del risultato/prodotto informativo. Questi è nella non facile condizione di dover contrattare il suo compenso, singolarmente per ogni suo prodotto/risultato. Compenso la cui quantificazione, non v'è chi non veda, è parte relevantissima nel possibile compimento della sua opera, in termini tanto quantitativi che qualitativi.

Ciò detto, il prodotto, resta in larga parte lo stesso, come allo stesso modo il lavoratore autonomo deve adempiere al suo diritto e ad allo stesso tempo al suo obbligo di fornire una informazione, così, il giornalista dipendente deve farlo in maniera il più possibile frutto di una libera scelta. Ora, appare evidente che anche il lavoratore autonomo debba garantirsi con il suo lavoro una remunerazione sufficiente e tale da rendere la propria esistenza dignitosa, laddove solo un individuo che vede, non solo soddisfatte le proprie esigenze primarie ma anche remunerato il proprio lavoro in maniera collettivamente considerata soddisfattiva della quantità del suo impegno e della qualità del risultato che produce, può definirsi un lavoratore libero e dunque consapevole.

Evidente che il rapporto tra il singolo individuo/lavoratore/giornalista ed il committente del prodotto che gli si chiede vede una sproporzione netta in favore di quest'ultimo, così che non può delegarsi solo ad una libera, che libera non sarebbe per niente, contrattazione individuale la quantificazione del compenso. Ciò per due ordini di motivi: il primo, frutto della necessità propria di ogni individuo di poter far fronte ai propri bisogni primari ed

ancora alle esigenze connesse alla realizzazione del prodotto che viene commissionato, senza imporgli un peso insostenibile; il secondo, di particolare rilievo, poiché il giornalista è lo strumento attraverso il quale si realizza un prodotto, si soddisfa un'esigenza garantita alla collettività come primaria e per questo pubblica, in quanto tale necessariamente non frutto di mire, finalità, obiettivi individuali e dunque in sintesi: libera.

Da qui, l'esigenza di garantire a chiunque, non solo dunque a chi, come il dipendente può ottenerlo all'esito di uno scontro di forze collettive, la giusta remunerazione. Questo in sintesi l'equo compenso, che dunque, pur evidentemente rimesso ad uno scontro di interessi, non può far scaturire un esito che confligga con l'interesse pubblico, peraltro conseguenza della elusione di diritti individuali inviolabili.

Fatta questa lunga premessa, si veda come questo ragionamento, frutto peraltro di una ovvia interpretazione di precetti sanciti a chiare lettere nella nostra Costituzione ed invero sinanche in convenzioni sovranazionali, trovi o si auspica possa trovare diretta applicazione nel nostro ordinamento, fosse pure in ragione di quelle che però dovrebbero apparire come, allo stesso modo, auspicabili ed immediatamente precettive interpretazioni giurisprudenziali.

Il principio, meglio, l'istituto giuridico dell'equo compenso dovuto ad ogni lavoratore a fronte di un'attività lavorativa espletata, trova principale fondamento nel disposto di cui all'art.36 Cost. Facendo richiamo anche all'art.35 della Costituzione, che garantisce il lavoro in ogni sua forma ed applicazione, appare indubitabile il valore immediatamente precettivo dell'art.36, laddove sancisce il diritto ad una retribuzione proporzionata

alla quantità e qualità del lavoro espletata, non solo per i lavoratori subordinati. Con specifico riguardo alle forme di lavoro autonomo, se è pur vero che la determinazione del compenso è determinato principalmente dai patti che possono intercorrere tra committente e prestatore d'opera, ciò nondimeno, qualora questo compenso non sia convenuto dalle parti, può essere stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Ancora più specificatamente per la prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art.2233 c.c. il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe e gli usi, è determinato dal giudice sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

Avuto riguardo alla prestazione del giornalista, indubitabile che la stessa sia annoverabile tra le prestazioni d'opera intellettuale, il diritto ad un equo compenso viene vieppiù sancito dal disposto di cui alla L.31/12/2012 n.233 , che all'art.1 è chiarissima: *in attuazione dell'art.36, I Comma, Cost., la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'art.27 L.3/2/1963, n.69, titolari di un rapporto di lavoro autonomo.*

Nessun dubbio dunque sul diritto al giornalista lavoratore autonomo, ancor più interessante è il disposto di cui al comma II del medesimo articolo, che detta le linee per la determinazione dell'equo compenso. Recita infatti il detto II Comma: *...Per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle*

*caratteristiche della prestazione nonché della **coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato.***

Possono dunque trarsi due conclusioni indubitabili.

1) Il Giornalista titolare di un rapporto di lavoro autonomo, in ragione di norma primaria persino specificatamente a tale figura di professionista dedicata, ha diritto ad un equo compenso, ad un compenso dunque proporzionato alla qualità, alle caratteristiche ed alla quantità del lavoro prestato;

2) Sempre in forza di norma primaria specificamente e dunque strettamente regolante il rapporto di lavoro autonomo del giornalista, questi deve vedere QUANTIFICATO il suo compenso COERENTEMENTE con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva regolante il rapporto di lavoro dei giornalisti titolari invece di un rapporto di lavoro subordinato.

Ora, indiscutibile che tale articolo 1 della L.223/2012 abbia una sua valenza immediatamente ed autonomamente precettiva, la stessa non può in nessun modo essere inficiata dal diverso e distinto articolo 2 della L.223/2012, che solo istituiva una commissione unicamente per la valutazione del, però ben affermato e delineato nei principi guida della quantificazione, equo compenso. Nota l'infruttuosità del lavoro di detta commissione e sinanche la bocciatura dei criteri adottati da detta commissione da parte del giudice amministrativo, con sentenza del TAR in toto confermata dal Consiglio di Stato, non possono residuare dubbi sulla necessità in sede di contenzioso per un giudice di riconoscere l'equo compenso al giornalista, giungendo ad una quantificazione coerente con

quella prevista dalla contrattazione collettiva per i giornalisti titolari di rapporto di lavoro subordinato. Sul punto di notevole rilievo una pronuncia della Cassazione Civ.Sez.Lav., sent. 1/6/2016, n.11412, nella quale si afferma che per la determinazione giudiziale del compenso, trovando certa applicazione il disposto di cui all'art.2233 c.c., deve farsi riferimento all'ultimo comma del detto articolo, che prevede quale necessario supporto alla quantificazione, pur rimessa al Giudice, il parere dell'associazione professionale di appartenenza del giornalista. Ebbene, i criteri, per l'ipotesi dei giornalisti, categoria tutta aderente ad una unica organizzazione sindacale e i cui rapporti di lavoro sono disciplinati da un unico contratto collettivo, non potranno che essere frutto di una determinazione solo quantitativa delle ore necessarie per rendere la prestazione, ogni ulteriore criterio essendo obbligato in termini di determinazione monetaria/valoriale solo ricavabile dagli inderogabili minimi salariali previsti per ogni lavoratore dipendente. Corretta dunque una quantificazione che per singola prestazione abbia riguardo alla paga oraria del giornalista come prevista dal CNLG.

Va infine sottolineato come, ostacolo ad una pattuizione pure formalmente accettata dal giornalista e che però configuri un suo compenso peggiore rispetto a quanto, in forza dell'art.1 L.223/2012, sancito come equo compenso, sarebbe l'evidente contrarietà a norma primaria, lo stesso art.1 L.223/2012, e Costituzionale, art.36. Ciò detto, di grande interesse sul punto è il disposto di cui al recente art.19-quaterdecies comma 2 del D.L. L.16/10/2017 n.148, che estende le disposizioni dell'art.13 bis della L.31/12/2012, n.247, anche alle prestazioni rese dai professionisti *di cui*

all'art.1 L.22/5/2017, n.81, quand'anche iscritti ad ordini e collegi. In sintesi tale articolo estende l'applicabilità di una norma, l'art.13-bis L.247/2012, regolante l'equo compenso per gli avvocati, ad ogni altro lavoratore autonomo. Tale norma sanziona come nulle, perché vessatorie, le clausole che pur accettate dal lavoratore, in termini generali anche in ragione della non equità del compenso pattuito, concretino un significativo squilibrio contrattuale a carico del lavoratore.

Ostacolo, che però non appare insormontabile, all'applicazione di detta norma anche al giornalista, è che nel citato comma 2 dell'art.19-
quaterdecies L.16/10/2017 n.148 si fa riferimento ai parametri definiti da decreti ministeriali, come detto, assenti e/o caducati per quanto riguarda i giornalisti. Ciò nondimeno, un'applicazione della norma coerente con il complesso quadro di norme primarie e costituzionali come sudelineato, si ritiene dovrebbe spingere i giudici ad applicare anche alla convenzione stipulata con il giornalista lavoratore autonomo la nullità delle pur accettate clausole vessatorie e ciò secondo il disposto di cui al comma 10 dell'art.13-bis della L.247/2012, che, recentemente novellato, così recita:
Il Giudice accertate la non equità del compensi e la vessatorietà di una clausola...dichiara la nullità della clausola e determina il compenso tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al Decreto del ministro.

Non sembra azzardato poter ritenere che la sola assenza di detto Decreto non possa far venir meno la certa ratio della norma e dunque consentire al giudice di dichiarare la nullità della clausola e determinare l'equo compenso, in ragione della qualità, caratteristiche e quantità

coerentemente con quanto previsto dal CCNG per i lavoratori subordinati.

Avv. Guido Grassi